

Comune di Loiano

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

.....
*Integrazione regolamento disciplinante
l'ordinamento degli uffici e dei servizi del
comune di Loiano*

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 04/06/2008

Modificato con: delibera di Giunta Comunale n. 23 del 15/04/2010
delibera di Giunta Comunale n. 53 del 18/06/2013
delibera di Giunta Comunale n. 21 del 03/03/2015

INDICE

Art. 1 -Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 -Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi

Art. 3 - Limiti per il conferimento degli incarichi

Art. 4 - Criteri e modalità di affidamento

Art. 5 -Formazione della graduatoria e stipula del contratto

Art. 6 -Pubblicità

Art. 8 -Incompatibilità

Art. 9 - Attività di verifica

Art. 10 -Esclusioni

Art. 11 - Responsabilità

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione. Tali incarichi possono essere:

a) incarichi di studio

Consistenti nello svolgimento di un'attività di studio che, a termini dell'art. 5 D.P.R.338/1994, si concluda con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

b) incarichi di ricerca

Incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

c) incarichi di consulenze

Consistenti nella richiesta di un parere ad un esperto esterno il cui contenuto coincide con contratto di prestazione d'opera intellettuale (ex artt. 2229-2238 codice civile).

d) incarichi di collaborazione

Con l'affidamento dei c.d. incarichi di collaborazione esterna si instaurano rapporti di lavoro autonomo.

La disciplina giuridica di tali rapporti di lavoro va ricercata nel Titolo III del Libro V del c.c. relativo, da un lato, al contratto d'opera (artt. 2222-2228 c.c.) ovvero al contratto avente ad oggetto il compimento, a titolo oneroso, di un'opera o di un servizio "con lavoro prevalentemente proprio" e, dall'altro, al contratto d'opera intellettuale (artt. 2229-2238 c.c.) ovvero al contratto svolto "personalmente" da coloro che esercitano "attività professionali", vale a dire attività il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in Albi e/o Elenchi (es.: avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, etc.).

I contratti di collaborazione si distinguono a loro volta in :

- ✓ incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contraddistinti dalla continuità della prestazione e dal potere di direzione in capo all'amministrazione;
- ✓ incarichi di collaborazione occasionale, per i quali manca la caratteristica della continuità della prestazione e del potere di direzione dell'amministrazione.

Gli incarichi di collaborazione esterna, proprio perché trattasi di forme di lavoro autonomo, non possono riguardare compiti e/o funzioni istituzionali dell'ente, consistenti nell'esercizio di attività di gestione o di rappresentanza dell'ente stesso, che possono essere svolti dal solo personale dipendente, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con contratti a termine.

Art. 2

Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Presupposti essenziali per il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma sono:

- ✓ i contratti di collaborazione autonoma possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento ai Comuni e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- ✓ l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- ✓ la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata: gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata capacità professionale e specializzazione universitaria (Laurea Specialistica 5/6 anni Nuovo Ordinamento oppure Laurea Vecchio Ordinamento). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nel caso in cui l'attività debba essere svolta da professionisti iscritti in ordini o albi o nel caso di stipula di contratti con soggetti

che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigiani, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;

- ✓ devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3

Limiti per il conferimento degli incarichi

1. Il ricorso agli incarichi di studio, ricerca e consulenza può avvenire solo nell'ambito di un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
2. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Art. 4

Criteri e modalità di conferimento

1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa competente individua di norma i collaboratori esterni a seguito di una procedura comparativa avviata mediante emanazione di un avviso di selezione che dovrà contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - d) la sua durata;
 - e) il compenso complessivo lordo;
 - f) i titoli e i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - g) i criteri per la valutazione delle domande;
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande.
2. L'avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web del comune, fatta salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Responsabile di Posizione Organizzativa competente effettua la valutazione personalmente, è comunque sua facoltà avvalersi di una commissione da lui nominata e presieduta, composta da personale esperto dell'Ente. La valutazione è

effettuata, secondo i criteri predeterminati nell'avviso, comparando i curricula e le eventuali proposte economiche. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei seguenti elementi: qualificazione culturale (titoli posseduti), esperienza professionale (anzianità di eventuale iscrizione all'albo, esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico da conferire, ecc.), caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, tempi di realizzazione dell'attività, ribasso del compenso qualora il medesimo potesse essere oggetto di offerta. A discrezione del responsabile competente, la valutazione della domanda può essere integrata da un colloquio con i candidati che presentano il livello professionale maggiormente rispondente all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

4. E' possibile l'affidamento diretto, e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, senza esperimento della procedura comparativa di cui al presente articolo, solo:

- ✓ in casi di particolare e comprovata urgenza, non legata a cause imputabili all'amministrazione;
- ✓ in caso sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui ai commi precedenti, mantenendo le stesse condizioni previste dall'avviso di selezione;
- ✓ nel caso in cui l'attività riguardi prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili.

5. L'affidamento diretto di cui al precedente comma deve essere adeguatamente motivato nella determina di incarico.

Art.5

Formazione della graduatoria e stipula del contratto

1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa competente, approva con propria determina, le risultanze della procedura svolta e lo schema di disciplinare d'incarico, ed effettua tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento del rapporto contrattuale.

2. Il contratto dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) precisazione della natura della collaborazione di lavori autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;

- 1) oggetto;
 - 2) modalità di esecuzione;
 - 3) durata e luogo della prestazione;
 - 4) responsabilità;
 - 5) compenso,
 - 6) recesso, risoluzione del rapporto di lavoro;
 - 7) foro competente in caso di controversie, escluso il ricorso all'arbitrato;
 - 8) condizioni, modalità di dettaglio, tempistica/cronoprogramma della prestazione da rendere;
 - 9) obbligo per l'incaricato di stipulare una polizza assicurativa per colpa professionale qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, ovvero consista nella redazione di progetti o piani.
3. La sottoscrizione del contratto e la sua validità sono subordinate alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'apposita autorizzazione qualora l'incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione.

Art.6

Pubblicità

1. In relazione agli incarichi di cui all'art. 1, l'Amministrazione Comunale deve pubblicare nella sezione del proprio sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente" gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. I due adempimenti di cui al periodo precedente sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
2. Il comune di Loiano deve pubblicare e mantenere aggiornati sul proprio sito web istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il

pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del funzionario che l'ha disposto.

4. Le pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 devono avvenire entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 8

Incompatibilità

1. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza non possono essere affidati:
 - a) a soggetti in conflitto di interesse con l'amministrazione;
 - b) a componenti di comitati e organismi collegiali già costituiti presso l'Ente, comunque denominati, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei loro compiti.

Art. 9

Attività di verifica

1. A conclusione dell'incarico, il Responsabile di Posizione Organizzativa competente dovrà redigere una relazione conclusiva di verifica degli obiettivi previsti nel disciplinare d'incarico.
2. Entro il mese di marzo di ciascun anno la Giunta Comunale dovrà presentare al Consiglio Comunale una relazione finale relativa allo stato di attuazione del programma degli incarichi di cui all'articolo 3 comma 2 del presente regolamento.
3. Gli atti di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza d'importo superiore a 5.000 Euro devono essere trasmessi, a cura del Responsabile di Posizione Organizzativa competente, alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005.

Art. 10

Esclusioni

1. Restano esclusi dal campo di applicazione delle presenti disposizioni, ovvero soggetti a specifica regolamentazione, disciplinati da leggi specifiche di settore, o dal regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, beni o servizi, i seguenti incarichi:

- a) incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (ex. artt. 90 e 91 D.Lgs. 163/2006);
- b) incarichi per prestazioni di servizi inerenti la progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie, e per l'attuazione della normativa antincendio, a norma della legge 818/84 e succ.mod.ed integr.. Per tali incarichi sarà necessario possedere i titoli previsti dalla normativa di riferimento professionale (D.Lgs.163/2006, D.Lgs.626 del 1994).
- c) incarichi di preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche (ad esempio incarico di direttore generale o componente del nucleo di valutazione);
- d) incarichi conferiti ex art. 90 del TUEL (Uffici di supporto agli organi di direzione politica).

Art. 11

Responsabilità

1. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il funzionario che ha stipulato i contratti.
2. La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.